

N. R.G. 2424/2015



IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

in persona dei signori magistrati:

Dott. Filippo LAMANNA	Presidente
Dott. Nicola TRITTA	Giudice
Dott.ssa Francesca IAQUINTA	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I grado iscritta al nr. 2424/2015 R.G. promossa da:

Z (C.F. _____), rappresentata e difesa dall'avvocato
Barbara Girotto ed elettivamente domiciliata nel presente procedimento presso lo studio
dell'avv. Carla Zucco, in Novara, via San Francesco d'Assisi, n. 18e, come da procura
in atti

Ricorrente

contro

M (C.F. _____) rappresentata e difesa dall'avv.
ed elettivamente domiciliata in Novara, via Biglieri n. 10, presso lo studio
dell'avv. I _____ come da procura in atti

Resistente

e con l'intervento del P.M.

Oggetto: ricorso *ex art. 337septies c.c.*

Con atto di citazione di data 8.07.2015, ritualmente notificato, **Z** ha citato
in giudizio la propria madre, **M** chiedendo di disporre a carico di

quest'ultima l'obbligo di corresponsione di un contributo mensile al proprio mantenimento di euro 1.500, importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.

A tal proposito, il sig. Z ha esposto che con sentenza n. 444/2012 il Tribunale di Novara ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. F e la signora M genitori della ricorrente; che tale sentenza aveva disposto che il padre corrispondesse a favore della signora M, in quanto genitore collocatario prevalente dell'allora minorente S, un assegno mensile di euro 1.500 a titolo di contributo indiretto al mantenimento di quest'ultima; che con ricorso *ex art. 9 l. n. 890/1970* il sig. Z ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio in punto mantenimento, atteso il raggiungimento della maggiore età da parte di S ed, in particolare, ha chiesto disporsi il pagamento diretto del mantenimento da parte del padre alla figlia; che infine il Tribunale di Novara, all'esito del giudizio, ha disposto che il sig. Z corrispondesse direttamente a S l'importo di euro 1.500, con decorrenza da maggio 2015.

Tanto premesso, S Z ha dedotto che, in base al chiaro disposto costituzionale (art. 30 Cost.), entrambi i genitori sono tenuti a contribuire al mantenimento dei figli, con la conseguenza per cui anche la signora M madre della ricorrente, stante la cessazione della coabitazione con la figlia e, d'altra parte, tenuto conto delle spese che quest'ultima si trova a sostenere quale studente universitaria, deve contribuire al suo mantenimento mediante corresponsione di un assegno periodico nella misura di euro 1.500. A tale ultimo proposito, ha invero precisato che la madre non solo percepisce uno stipendio mensile di euro 1.900, ma risulta altresì proprietaria esclusiva e nuda proprietaria di numerosi immobili.

Con comparsa depositata in data 30.11.2015 si è costituita in giudizio M la quale ha chiesto disporsi a suo carico un contributo indiretto al mantenimento della figlia di euro 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese dell'Università privata IED, a cui è iscritta S, per il solo corso ordinario di iscrizione pari a tre anni; disporre, al termine della frequenza dell'Università privata IED, che il contributo al mantenimento mensile per S sia posto a carico della madre sia elevato ad euro 200,00 mensili fino all'indipendenza economica della stessa.

Per quanto in questa sede rileva, ha dedotto che, in forza degli accordi assunti in sede di divorzio, l'ex coniuge, sig. Z, si era impegnato a corrisponderle a titolo di



contributo indiretto al mantenimento di S. in via anticipata ed omnicomprensiva l'importo di euro 90.000 per il periodo dal 16 maggio 2015 fino al 31 marzo 2017.

A seguito della decisione di S. di allontanarsi dalla casa materna, avvenuta, secondo quanto precisato dalla stessa ricorrente da maggio 2015, ella ha corrisposto alla figlia quanto già versatole da parte del sig. Z. in forza dei predetti accordi assunti in sede di divorzio, provvedendo altresì a contribuire nella misura del 50% al pagamento della retta relativa all'università privata frequentata dalla ragazza. A partire dal mese di giugno 2015, ha inoltre corrisposto alla figlia l'importo mensile di euro 250,00 rideterminato in euro 150,00 dal mese di agosto 2015 in considerazione dell'importo significativo della retta universitaria, pari ad euro 625,00 al mese, e tenuto conto delle proprie entrate fisse come insegnante, pari ad euro 1890,00 al mese, nonché delle spese vive da sostenere mensilmente per utenze e tasse relative all'immobile in cui vive.

Con decreto del 10.02.2016 il giudice istruttore ha rilevato l'irrituale instaurazione del giudizio con atto di citazione in luogo che con ricorso; con successiva ordinanza del 16.06.2016, premesso che l'avvenuto incardinamento del presente giudizio con atto di citazione non costituisce elemento ostativo alla trasformazione del rito, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 150 del 2011, suscettibile di applicazione anche al caso, come quello di specie, in cui il giudizio è stato introdotto secondo le forme del rito ordinario in luogo delle forme camerali, ex art. 737 e ss. c.p.c. (cfr. in senso conforme Trib. Varese, ordinanza 9 novembre 2011); né, peraltro, può affermarsi la nullità della citazione, avendo la stessa raggiunto lo scopo ovvero la regolare instaurazione del contraddittorio con la controparte, che, infatti, si è regolarmente costituita prendendo posizione sulle domande avanzate da parte attrice, ha disposto la trasformazione del rito, da ordinario in camerale, fissando nuova udienza per la prosecuzione del giudizio.

All'udienza del giorno 8.11.2017 i procuratori delle parti hanno dato atto di non essere riusciti a trovare una soluzione transattiva della controversia attesa l'alta conflittualità tra le parti stesse ed il giudice relatore ha disposto la comparizione personale. All'udienza del 16.11.2017, dopo ampia discussione, il giudice ha formulato una proposta conciliativa in forza della quale la resistente avrebbe corrisposto alla figlia, a decorrere da quel giorno, un importo mensile di euro 450,00 sino al conseguimento della laurea triennale da parte di S. presso l'università privata alla quale è iscritta e comunque non oltre dicembre 2018, oltre al 50% delle spese universitarie, aumentato ad



euro 650,00 al termine di tale percorso di studi e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della ragazza.

La proposta è stata accettata da parte della resistente, mentre la ricorrente, dopo aver chiesto termine, alla successiva udienza del 28.11.2017 ha dichiarato di non poter aderire alla proposta conciliativa avanzata, motivando tale condotta processuale sulla base del fatto che i presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento sussistevano a far data dalla domanda e che la propria madre ha sicuramente un reddito superiore ad euro 1800 mensili, come peraltro sarebbe possibile inferire dalla dichiarazione ISEE in cui la signora M ha dichiarato un reddito superiore ad euro 100.000, insistendo nelle proprie istanze istruttorie. Con ordinanza del 9.12.2017 il giudice relatore ha disposto il deposito entro il 30 gennaio 2018 da parte di entrambe le parti di copia degli estratti dei conti corrente di cui sono titolari relativi all'ultimo anno, disponendo altresì il deposito da parte di M: di copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

All'udienza del 13.02.2018 il giudice relatore ha concesso termine per il deposito di memorie conclusive sino al 23.03.2018, riservandosi di riferire al Tribunale in Camera di Consiglio in data successiva allo spirare di detto termine.

In data 20.02.2018 sono state acquisite le conclusioni del P.M.

Osserva in primo luogo il Collegio che risulta pacifico tra le parti che l'odierna ricorrente sia studentessa universitaria non ancora economicamente autosufficiente, così come è altrettanto pacifico che S i Zα non conviva più con la propria madre a far data da maggio 2015 e si veda corrisposto dal padre, a titolo di contributo indiretto al mantenimento, un assegno mensile di euro 1.500,00. Le circostanze sono del resto state fatte oggetto di accertamento da parte del Tribunale di Novara con decreto n. 1121/2016 emesso all'esito del già ricordato giudizio promosso dal sig. Zα ex art. 9 l. n. 898/1970 ed allegato all'atto introduttivo del giudizio.

A fronte di tali circostanze fattuali indiscusse, non risulta controverso il profilo relativo all'*an* del mantenimento, atteso che M: fin dal proprio atto introduttivo, ha dichiarato di essere disponibile a corrispondere alla figlia un contributo indiretto al suo mantenimento di euro 150,00, da aumentarsi sino ad euro 200,00 al momento del conseguimento della laurea triennale presso l'università privata frequentata da S:



L'unico profilo controverso tra le parti sul quale il Collegio è chiamato a decidere concerne dunque il *quantum* del contributo al mantenimento.

Ebbene, come noto, in forza del disposto dell'art. 337*septies* c.c. il giudice può prevedere in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento da parte dei genitori di un assegno periodico, che, salva diversa determinazione del giudice stesso, è corrisposto direttamente a favore del figlio.

D'altra parte, l'art. 337*ter* c.c. nella determinazione di tale contributo impone al giudice di adottare un principio di proporzionalità, offrendo all'interprete i criteri in forza dei quali determinare in concreto tale importo, criteri tra i quali rilevano in particolare le esigenze attuali del figlio, le risorse economiche dei genitori, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

Ebbene, in forza del ricordato principio di proporzionalità ed alla luce dei criteri dettati dall'art. 337*ter* c.c. il Collegio ritiene congruo stabilire a carico della signora M. ed a favore della figlia la corresponsione di un importo mensile di euro 900,00, oltre alla contribuzione nelle spese straordinarie nella misura del 50%.

L'importo così determinato, infatti, da un canto, appare rispondente alle attuali esigenze di S. e Z. in relazione a quanto dalla stessa effettivamente documentato ed alla sua età; dall'altro, appare senz'altro congruo rispetto alla capacità reddituale ed al patrimonio della madre.

Con riferimento al primo profilo, invero, S. e Z. nel proprio atto introduttivo ha allegato di vivere in un appartamento condotto in locazione e di sostenere costi anche relativi agli spostamenti verso Milano, città ove si trova l'università frequentata. All'udienza innanzi al giudice relatore in data 21.11.2017 ha nuovamente esposto di sostenere spese correnti ingenti per circa euro 2.500 al mese. Ebbene, a fronte di tale prospettazione e considerato che le tasse universitarie sono corrisposte dai genitori ed esulano dalla determinazione del mantenimento ordinario, l'unica voce di spesa mensile effettivamente documentata da parte della ricorrente è rappresentata dal canone di locazione dell'abitazione nella quale la stessa abita per euro 320,00 al mese, oltre spese condominiali per euro 600 all'anno ed euro 360 per il canone di mobili ed arredi (doc. 1); le ulteriori spese, invece, non state debitamente provate nel loro ammontare atteso che la ricorrente si è limitata a produrre unitamente all'atto di citazione una serie di scontrini di esercizi commerciali che, di per sé, nulla dimostrano in ordine alla quantità ed all'entità delle spese che la ricorrente si trova quotidianamente a sostenere.



Sicchè deve ritenersi, tenuto conto della corresponsione mensile da parte del padre della ricorrente dell'importo di euro 1.500 che un ulteriore assegno di euro 900 consente a S. , consideratane l'età (classe 1996), di sopportare il canone di locazione e provvedere quotidianamente al proprio sostentamento. Nè d'altra parte la ricorrente ha fornito alcun principio di prova con riferimento al tenore di vita goduto non già durante la convivenza con la sola madre, ma in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tale da far ritenere che l'importo di euro 2000 al mese sia inadeguato rispetto allo standard di vita goduto in passato.

D'altro canto, l'importo così determinato appare del tutto proporzionato alla capacità reddituale e patrimoniale della resistente: ed invero, all'esito dell'istruttoria condotta, è emerso non solo che la signora M. sia titolare di plurime unità immobiliari e percepisca un reddito mensile fisso di circa euro 1900 come insegnante, ma, dall'esame degli estratti dei conti corrente Fineco e Mediolanum (doc. 29 e 32), è altresì emerso come la signora M. disponga di un consistente patrimonio mobiliare ed effettui con regolarità operazioni in borsa, tale per cui le spese che la stessa ha dedotto e documentato di sostenere per la gestione ordinaria della casa in cui vive non sono in grado di precludere la contribuzione nel mantenimento a favore della figlia nella misura già indicata.

Con riferimento infine alla decorrenza di tale statuizione, non può che ritenersi che gli effetti della stessa debbano decorrere dalla mensilità di luglio 2015, ovvero dalla data della domanda, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio, risultando che già da luglio 2015 S. a Z. fosse studentessa universitaria e non vivesse più presso la casa materna.

L'accoglimento solo parziale del ricorso, la necessità di sopire l'accesa conflittualità tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da S. Z. nei confronti di M. , così definitivamente dispone:



- 1) pone a carico di M , con decorrenza dalla mensilità di luglio 2015, l'obbligo di corrispondere direttamente alla figlia, S Z a titolo di contributo indiretto al mantenimento *ex art. 337septies c.c.*, l'importo di euro 900,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
- 2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Così deciso in Novara, nella Camera di Consiglio del 24.05.2018.

Il Presidente

dott. Filippo LAMANNA

Il Giudice relatore

dott.ssa Francesca IAQUINTA

